

Ordinanza n. 709 del 25-09-2026

OGGETTO: VIA ROMA STREET MARKET - INTEGRAZIONE - PROVVEDIMENTI TEMPORANEI IN ORDINE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE (04/10/2026).

Servizio: Servizio Mobilità e Infrastrutture
LA DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE E SMART CITY

PREMESSO

- è stata presentata la richiesta di collaborazione dal legale rappresentante dell'associazione Quartiere Roma (nota p.g. n. 17584 del 02/02/2026) per la manifestazione denominata "Via Roma Street Market 2026", comunicando che per la data del 04/10/2026 sarà prevista una variazione di location;
- che non sarà più necessaria l'inibizione alla circolazione e alla sosta in via Roma e nelle vie limitrofe, in quanto l'evento si sposterà in via Alberoni, nel tratto compreso tra via Tibini e via Abbadia;
- che tale nuova collocazione consentirà di mantenere attiva la telecamera di controllo degli accessi alla ZTL di vicolo Pantalini.

VISTI

- gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 "NUOVO CODICE DELLA STRADA";
- l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18/08/2000 n°267 ed in particolare il comma 5;
- il Decreto Sindacale P.G. n. 197355 del 27/11/2025.

CONSIDERATO

- che la circolazione e la sosta di veicoli nelle vie interessate dagli eventi costituirebbero elementi di potenziale disturbo allo svolgimento degli stessi in condizioni di sicurezza;
- pertanto necessario adottare provvedimenti in ordine alla circolazione stradale al fine di consentire il regolare svolgimento dell'evento in condizioni di massima sicurezza;
- che sono stati individuati idonei percorsi alternativi per i veicoli interessati dal presente provvedimento.

ORDINA

dalle ore **06:00** alle ore **24:00** del giorno **04/10/2026**:

in via **ALBERONI**, nel tratto di strada compreso tra l'intersezione stradale formata con via Tibini e l'intersezione stradale formata con via Abbadia:

- l'istituzione del **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE**;
- l'istituzione del **DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA**.

in **PIAZZETTA SAN SAVINO**:

- l'istituzione del **DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA**, dal presente divieto sono esclusi gli espositori partecipanti all'evento "via Roma Street Market", i quali dovranno apporre sul parabrezza il contrassegno identificativo.

E' fatto obbligo all'organizzatore dell'evento di provvedere:

- alla posa ed alla costante manutenzione della segnaletica stradale necessaria all'attuazione della presente ordinanza, come da piano di segnalamento agli atti dell'U.O. Viabilità ed alla preventiva comunicazione ai residenti e dimoranti nell'area interessata dall'evento;
- a rimuovere, al termine dell'evento, tutta la segnaletica stradale posta temporaneamente in opera ed a ripristinare la segnaletica permanente preesistente eventualmente rimossa;

- a disporre personale che, durante le fasi di interruzione del traffico, fornisca agli utenti interessati indicazioni circa le deviazioni da seguire;
- tutta l'area interessata dall'evento deve essere opportunamente delimitata secondo quanto previsto dal Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada.

I tratti interessati dal divieto di sosta verranno resi manifesti mediante l'apposizione dei segnali previsti dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento; tali segnali dovranno essere collocati almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza. I veicoli lasciati in sosta nonostante il divieto saranno rimossi e trasportati in luogo di deposito; verranno quindi restituiti previo pagamento delle spese di rimozione e custodia.

SONO TEMPORANEAMENTE SOSPESSE LE PRECEDENTI ORDINANZE NELLE PARTI IN CONTRASTO CON LA PRESENTE.

RENDE NOTO

- che ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge n.241 del 07/08/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, tutti gli atti sui quali si basa la presente Ordinanza sono depositati presso il Servizio Mobilità e Infrastrutture, unità operativa Viabilità, via Manzoni 7, Arch. Beatrice Bocchi;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Emilia Romagna entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 104/2010;

o, in alternativa

- ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza venga immediatamente notificata:
 - Al corpo di Polizia Locale;
 - Il presente atto viene pubblicato on line all'Albo Pretorio Comunale.
- DI ATTESTARE, visti i presupposti di fatto del presente atto e le ragioni e disposizioni di legge sopra richiamate, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel dando altresì atto, come risulta dalla scheda seguente dell'assenza di conflitto d'interesse in qualità di responsabile del procedimento.

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DI EVENTUALI IPOTESI DI CONFLITTO D'INTERE				
PUNTI DI CONTROLLO				
Verificare la sussistenza della singola fattispecie		Sì	No	Note
1	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1990	X		
2	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013	X		
3	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013	X		
4	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013	X		
5	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Piacenza	X		
6	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Piacenza	X		
7	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 14 del Codice di Comportamento del Comune di Piacenza	X		

Piacenza, 25-09-2026

Sottoscritta da
ROBERTA GADDA

Documento firmato digitalmente